

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
415/2014/R/GAS**

CHIUSURA DEI SUPPLEMENTI DI ISTRUTTORIA, IN MATERIA DI TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. PER IL PERIODO TRANSITORIO OTTOBRE 2012-DICEMBRE 2013 E PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 312/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS, e il relativo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 335/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2014/R/GAS);

- il Regolamento per la sicurezza della navigazione del terminale LNG di Rovigo adottato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 63/2008, del 2 settembre 2008 (di seguito: Regolamento terminale LNG Rovigo);
- il Regolamento delle attività del terminale rigassificatore FSRU Toscana adottato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 6/2014 del 29 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento FSRU Toscana).

CONSIDERATO CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A (di seguito: OLT) è titolare di un'esenzione dall'obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della capacità del terminale per un periodo di 20 anni; pur avendo la società presentato istanza di rinuncia, il relativo procedimento non risulta a oggi concluso; pertanto, nelle more del predetto procedimento, la definizione della tariffa per il servizio è funzionale alla definizione del prezzo con il quale eventuali disponibilità di capacità (sia transitorie che definitive) vengono offerte al mercato e assegnate a terzi secondo i criteri di cui alla deliberazione 167/05;
- al fine di consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl, la società OLT ha comunicato che presso il proprio terminale di rigassificazione *offshore* vengono offerti servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio al di fuori dell'ambito portuale e, pertanto, in deroga alla disciplina generale disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 575/2013/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via cautelare e provvisoria, la tariffa per il servizio di rigassificazione e per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio della società OLT per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013, disponendo in particolare di:
 - riproporzionare *ex ante* i ricavi di riferimento sulla base di un fattore pari a 12/365, considerando il 20 dicembre 2013 come data di avvio dell'esercizio commerciale del terminale;
 - escludere dal riconoscimento tariffario la quota parte dei costi operativi di natura non ricorrente e i costi di assicurazione i cui rischi siano già coperti dal tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - determinare i corrispettivi tariffari unitari considerando la capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale, il numero di approdi effettuabili e l'energia associata ai volumi massimi rigassificabili;
 - non applicare alcuna valorizzazione del corrispettivo unitario variabile CVL^U relativo al trattamento di consumi e perdite del terminale;
 - determinare, sempre in via cautelare e provvisoria, corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio sulla base dei costi sottostanti tali servizi, come dichiarati dalla società;

- con la medesima deliberazione 575/2013/R/GAS, l’Autorità ha contestualmente disposto un supplemento di istruttoria volto ad approfondire e valutare gli elementi prodotti dalla società nell’ambito dell’istruttoria, con particolare riferimento ai seguenti temi:
 - riproporzionamento *ex post* dei ricavi di riferimento in funzione dell’effettiva operatività del terminale nell’ambito del periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013;
 - completamento degli approfondimenti in merito alla quantificazione delle voci di costo “gestione operativa del terminale” e “costi per i servizi marittimi”;
 - riconciliazione dei costi stimati per la gestione operativa del terminale e per i servizi marittimi con i dati desumibili dai documenti contrattuali;
- con la deliberazione 604/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato d’ufficio, in via cautelare e provvisoria, la tariffa per il servizio di rigassificazione e per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio della società OLT relativa all’anno 2014, disponendo in particolare di:
 - rivalutare le immobilizzazioni in corso in coerenza con i criteri di cui alla *RTRG*;
 - determinare i corrispettivi tariffari per l’erogazione dei servizi marittimi sulla base dei costi sottostanti il servizio, opportunamente enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
 - escludere dal riconoscimento tariffario i costi relativi ad assicurazioni non espressamente previste da obblighi normativi;
- con la medesima deliberazione 604/2013/R/GAS, l’Autorità ha disposto un ulteriore supplemento d’istruttoria con riferimento alla tariffa relativa all’anno 2014, al fine di:
 - approfondire e valutare l’applicazione di una vita utile ridotta per il cespite “Impianti *offshore* galleggianti”;
 - valutare ulteriori eventuali elementi che emergano nel corso del procedimento;
 - disporre degli esiti del supplemento d’istruttoria avviato con deliberazione 575/2013/R/GAS;
- con la deliberazione 335/2014/R/GAS, l’Autorità ha sospeso il procedimento di approvazione della proposta tariffaria della società OLT relativa all’anno 2015 fino al completamento dei supplementi di istruttoria avviati con le predette deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 5 febbraio 2014 (prot. Autorità A/3513 del 5 febbraio 2014), la società OLT:
 - ha inviato all’Autorità la certificazione che dimostra che la vita utile del cespite impianti *offshore* galleggianti ha una durata pari a 20 anni;
 - ha comunicato la data di entrata in esercizio del terminale;
- con comunicazione del 10 febbraio 2014 (prot. Autorità P/3957), gli uffici dell’Autorità hanno formulato alla società OLT una richiesta di dati e informazioni

nell'ambito dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS;

- con comunicazione del 17 marzo 2014 (prot. Autorità A/8106 del 19 marzo 2014), la società OLT ha fornito all'Autorità i dati e le informazioni richieste; la riconciliazione dei costi stimati per la gestione operativa del terminale e per i servizi marittimi con i dati desumibili dai documenti contrattuali, più volte richiesta alla società, è risultata parziale, in quanto è stata fornita limitatamente all'anno 2014, e non anche con riferimento al periodo transitorio 2012-2013;
- con comunicazione del 2 luglio 2014 (prot. Autorità P/18451), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze dei supplementi di istruttoria disposti con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, evidenziando in particolare la necessità di adottare le seguenti misure:
 - con riferimento al periodo transitorio 2012-2013:
 - a) confermare in via definitiva il riproporzionamento dei ricavi di riferimento sulla base di un fattore pari a 12/365;
 - b) escludere dall'ambito della tariffa di rigassificazione i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio, confermando al contempo la determinazione provvisoria, fino a diversa determinazione di altra Autorità competente o mutamenti del quadro normativo, di uno specifico corrispettivo tariffario;
 - c) includere i costi relativi ai contratti c.d. “LNG Guardian” e “LNG Express” nell'ambito del perimetro dei costi dell'attività di rigassificazione in quanto tali costi, pur assumendo una particolare rilevanza data la collocazione *offshore* del terminale di Livorno, sono generalmente riconosciuti dal sistema tariffario;
 - d) riproporzionare la stima dei costi operativi proposti dalla società sulla base dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo nell'anno 2013;
 - e) escludere dai costi operativi ammessi al riconoscimento tariffario le *operation fee* dei contratti sottoscritti con soggetti terzi;
 - f) considerare una capacità tecnica del terminale complessivamente pari a 6.356.250 mc di Gnl liquido/anno;
 - con riferimento all'anno 2014:
 - g) applicare, con riferimento al trattamento dei costi dei servizi marittimi, al trattamento delle *operation fee* e alla capacità tecnica del terminale, i medesimi criteri relativi al periodo transitorio 2012-2013 di cui al precedente alinea, lettere b), c), e) ed f);
 - h) considerare una vita utile del cespite “Impianti *offshore* galleggianti” pari a 20 anni;
 - i) rideterminare la componente di ricavo relativa ai costi di ripristino sulla base del periodo di operatività del terminale pari a 20 anni;
 - j) confermare la stima dei costi di ripristino presentata dalla società OLT;
 - k) determinare la tariffa in forma provvisoria in base alla stima dei costi operativi proposta dalla società, prevedendo un riproporzionamento di tale

stima sulla base dei costi che saranno effettivamente sostenuti a consuntivo nell'anno 2014, che non potranno in ogni caso eccedere le stime presentate dalla società;

- con comunicazione del 3 luglio 2014 (prot. Autorità P/18627), il responsabile del procedimento ha convocato la società OLT all'audizione finale innanzi al Collegio dell'Autorità richiesta dalla medesima società ai sensi del d.P.R. 244/01, che si è svolta in data 11 luglio 2014;
- la società, come concordato con il Collegio in sede di audizione, con comunicazione in data 21 luglio 2014 (prot. Autorità A/20947 del 24 luglio 2014), ha inviato all'Autorità le proprie osservazioni sulla comunicazione di risultanze istruttorie del 2 luglio 2014 (di seguito: memoria finale), nell'ambito della quale ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:
 - con riferimento al periodo transitorio 2012-2013:
 - a) i servizi marittimi di rimorchio, erogati per mezzo di rimorchiatori in servizio esclusivo al terminale di proprietà della società Fratelli Neri S.p.A., dovrebbero essere considerati parte integrante del servizio di rigassificazione e non qualificati alla stregua di servizi ulteriori sottoposti a corrispettivi distinti dalla tariffa; infatti, i servizi in esame non sarebbero solo finalizzati a fornire assistenza alle operazioni di attracco delle navi metaniere (come i normali servizi marittimi), ma, in forza della normativa marittima e di recenti prescrizioni impartite dagli enti competenti, tali servizi assolverebbero *“anche (e principalmente) ad esigenze di sicurezza del Terminale”* in situazioni di emergenza (in particolar modo ruolo antincendio e antinquinamento); a tal fine, OLT ritiene dirimente il fatto di essere (proprio dalle citate normativa marittima e prescrizioni) obbligata a offrire i servizi di rimorchio, mentre l'articolo 8 della *RTRG* (nonché, per il periodo precedente, l'articolo 9 della deliberazione ARG/gas 92/08) contemplerebbe tra i servizi ulteriori rispetto a quello di rigassificazione solo servizi eventuali che l'impresa *“ha facoltà di offrire”*; in considerazione di ciò, conclude OLT, i relativi costi fissi dovrebbero essere riconosciuti nella tariffa di rigassificazione;
 - b) OLT ha criticato il prospettato riproporzionamento della stima dei costi operativi proposti dalla società, sulla base dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo; innanzi tutto, tale eventuale decisione dell'Autorità, a dire di OLT, non sarebbe coerente con il criterio di minimizzazione degli oneri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08, il quale si fonderebbe *“sul confronto con realtà similari o l'evidenza di procedure selettive e non sul confronto dei dati di budget con i dati di fatturazione relativi a un limitatissimo periodo”*; al riguardo, la società sostiene di aver compiuto un tale confronto e fornito l'evidenza di tali procedure di minimizzazione; infine, OLT afferma che il predetto riproporzionamento, oltre a contrastare con il principio di certezza tariffaria, costituirebbe una regola nuova rispetto alla disciplina tariffaria,

- applicabile esclusivamente nel caso di OLT, e sarebbe pertanto “*fortemente discriminatorio*”;
- c) quanto alla scelta di esternalizzare la gestione operativa del terminale e i relativi servizi accessori, OLT fornisce nuovi e più approfonditi elementi, volti a motivarne il fondamento, individuato, in sintesi, nella necessità di disporre di personale altamente specializzato e di competenze tecniche e gestionali peculiari che la società OLT, in qualità di società di progetto, non è in grado di assicurare a costi ragionevoli; la società evidenzia inoltre che le *operation fee* costituiscono componenti contrattuali a remunerazione di costi societari generali (costi di struttura, costi amministrativi, costi di segreteria, ecc.); in tali prospettive, le *operation fee* dei contratti esternalizzati dovrebbero essere ammesse al riconoscimento tariffario;
 - d) infine, OLT formula osservazioni in merito alla decisione, già adottata dall’Autorità ed estranea rispetto al supplemento istruttorio disposto dalla deliberazione 575/2013/R/GAS, di escludere dal riconoscimento tariffario i costi relativi alla polizza assicurativa “*Hull&Machinery*”; OLT ribadisce che tali costi dovrebbero essere riconosciuti in tariffa, in quanto il riferimento a tale polizza sarebbe stato inserito nel Rapporto Definitivo di Sicurezza (approvato il 12 dicembre 2012) su specifica richiesta del Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Regionale della Regione Toscana di indicare le misure assicurative e di garanzia previste per i rischi di danni a persone, cose e ambiente;
- con riferimento all’anno 2014, oltre a richiamare le osservazioni formulate relativamente al periodo precedente, in merito ad analoghi profili:
- e) OLT ribadisce le critiche già formulate con riferimento al periodo transitorio 2012-2013, relative alla scelta di determinare una tariffa provvisoria con la contestuale previsione di operare un riproporzionamento della stima in funzione dei costi sostenuti a consuntivo; una tale scelta, in particolare, non sarebbe coerente con il principio di minimizzazione degli oneri di cui all’articolo 5 della *RTRG*, nonché col principio di certezza tariffaria; inoltre, introducendo una regolazione *ad hoc* specifica per la sola società, risulterebbe discriminatoria;
 - f) inoltre, OLT formula osservazioni in merito alla decisione, già adottata dall’Autorità ed estranea rispetto al supplemento istruttorio disposto dalla deliberazione 604/2013/R/GAS, di non applicare alcuna rivalutazione alle immobilizzazioni in corso; tale scelta, secondo la società, sarebbe in contrasto con la stessa regolazione tariffaria di cui alla *RTRG*, ai sensi della quale, in particolare della lettera del comma 3.5, le immobilizzazioni in corso dovrebbero essere trattate allo stesso modo delle immobilizzazioni già in esercizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- rispetto a quanto segnalato dalla società OLT nell'ambito della memoria finale si osserva quanto segue:
 - i. con riferimento ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio (precedente lettera a):
 - in termini generali, occorre precisare che i c.d. servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sono trattati alla stregua di servizi diversi da quello di rigassificazione non in ragione di una loro (presunta) natura facoltativa ed eventuale, rispetto invece a una presunta natura obbligatoria delle prestazioni rese nell'ambito del servizio di rigassificazione; infatti, i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sono sempre necessari per poter fisicamente accedere al terminale di Gnl; tuttavia, i servizi marittimi, proprio perché strumentali a consentire alla nave metaniera di raggiungere il terminale ed effettuare la scarica del Gnl, non rientrano nelle attività di rigassificazione vere e proprie tipiche del terminale (i servizi marittimi precedono l'erogazione del servizio di rigassificazione);
 - quanto sopra vale per tutti i terminali di Gnl, anche *offshore* come quelli gestiti dalla società OLT e dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.; e i corrispettivi per i servizi marittimi sono normalmente disciplinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tuttavia, poiché tale disciplina si applica, a oggi, limitatamente all'ambito portuale, in assenza di indicazioni di altre autorità competenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire sui corrispettivi dei servizi marittimi, a tutela dell'utente del terminale;
 - ai fini di cui al precedente alinea (fatta comunque salva la diversa determinazione da parte di altra autorità competente), l'Autorità è intervenuta ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione ARG/gas 92/08 (e dell'articolo 8 della *RTRG* per il successivo periodo di regolazione); tale disposizione, da un lato, riconosce al gestore la facoltà di offrire anche servizi ulteriori rispetto a quello di rigassificazione; dall'altro lato, sottopone anche tali ulteriori servizi al controllo dell'Autorità; in tale contesto, ovviamente, i "servizi ulteriori" di cui parla il predetto articolo sono quelli diversi dal servizio di rigassificazione (come anche chiarito dal comma 1.1, lett. bb), della *RTRG*), indipendentemente quindi della loro natura facoltativa ovvero obbligatoria;
 - pertanto, diversamente da quanto sostenuto da OLT, il fatto che si tratti di servizi che la società è in qualche modo obbligata a erogare, non è condizione sufficiente per includerli nell'ambito del perimetro tariffario del servizio di rigassificazione;
 - nel merito, appare contraddittoria con quanto sostenuto dalla stessa società OLT nel corso dell'istruttoria e con quanto desumibile dai documenti contrattuali e regolamentari presentati dalla società, l'affermazione in base alla quale i servizi di rimorchio svolgerebbero la funzione principale di sicurezza del terminale (antincendio e antinquinamento); infatti, la funzione

originaria e prevalente di tali rimorchiatori, come emerge dagli stessi documenti e dalle medesime dichiarazioni rese da OLT nel corso del procedimento, è quella di “assicurare la disponibilità del servizio di rimorchio al terminale”; tale evidenza è riscontrabile:

- nei documenti contrattuali sottoscritti dalla società OLT con la società Fratelli Neri S.p.A., in cui si legge che tali servizi sono preminentemente finalizzati a fornire servizi di rimorchio ed ormeggio agli armatori delle navi metaniere;
 - nel Regolamento FSRU Toscana, nel quale (art.18) si precisa che i rimorchiatori potranno essere impiegati per altri servizi al rigassificatore solamente in assenza di nave metaniera affiancata al terminale ed ancora che (art.29) le funzioni antincendio, antinquinamento e di emergenza sono svolte dalla nave appoggio *LNG Guardian* i cui costi sono già ricompresi nella tariffa di rigassificazione;
 - la documentazione acquisita evidenzia pertanto che la funzione prevalente dei rimorchiatori è quella di “assicurare la disponibilità del servizio di rimorchio al terminale”; tali servizi, pertanto, anche ai sensi della *RTRG* – comma 1.1, lettera bb) – si configurano come servizi ulteriori rispetto a quello di rigassificazione;
 - inoltre, non rileva il fatto che i rimorchiatori della società Fratelli Neri S.p.A. siano in servizio esclusivo del terminale: anche nell’analogo caso del terminale di proprietà della società Terminale GNL Adriatico S.r.l, infatti, il Regolamento terminale LNG Rovigo prescrive che i rimorchiatori debbano rimanere ad uso esclusivo del terminale e fornire assistenza in caso di incendio; il Regolamento specifica anche che i contratti stipulati tra la società ed i prestatori delle attività di pilotaggio, ormeggio e rimorchio non rilevano solo ai fini commerciali, ma anche ai fini della sicurezza marittima, costituendo parte di una più ampia disciplina degli aspetti di sicurezza;
 - a quest’ultimo riguardo, si evidenzia che per gli analoghi servizi marittimi di rimorchio e ormeggio (analoghi anche in termini di vincoli per la sicurezza del terminale) offerti per l’approdo delle navi metaniere al terminale di rigassificazione *offshore* al largo delle coste di Rovigo, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. applica appositi corrispettivi, distinti dalla tariffa, regolati ai sensi dell’articolo 8 della *RTRG* e dall’articolo 9 della deliberazione ARG/gas 92/08 (fatta salva la diversa determinazione da parte di altra autorità competente);
- ii. con riferimento al riproporzionamento dei costi operativi sulla base dei costi sostenuti a consuntivo (precedente lettera b):
- la disciplina tariffaria, nel caso di nuovi terminali (qual è il terminale gestito da OLT), pone un criterio invero ampio, ai sensi del quale, nei primi due anni di attività, la quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi “è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell’Autorità” (comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 92/08 e comma 5.4 della *RTRG*);

- si tratta quindi di un meccanismo che, proprio in ragione dell'assenza – già in fase di avvio di funzionamento dell'infrastruttura – di dati attendibili e consolidati, non fissa vincoli e limiti puntuali all'attività di verifica dell'Autorità; ciò al fine di consentirne una gestione flessibile da adattare, caso per caso, rispetto alle specifiche caratteristiche della nuova infrastruttura e della sua organizzazione; in tale attività di verifica, peraltro, l'Autorità è comunque vincolata alla finalità di perseguire l'efficienza e l'economicità del servizio (articolo 1, comma 1, legge n. 481/95) e, quindi, alla minimizzazione degli oneri (pur nel limite di assicurare comunque l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa);
 - le evidenze riscontrate nell'ambito dei supplementi istruttori mostrano che la stima presentata da OLT non costituisce una stima rappresentativa dei costi operativi, i quali risultano essere (sulla base dei costi effettivamente sostenuti) sistematicamente sottodimensionati;
 - in tale contesto conoscitivo, pertanto, è negativo l'esito della verifica sulla stima dei costi operativi proposta da OLT; da ciò consegue che, al fine di determinare comunque un valore dei costi operativi da riconoscere tariffariamente alla società OLT, l'unico elemento attendibile di cui l'Autorità dispone – utilizzabile a fini tariffari – è il dato di consuntivo di tali costi;
 - a fronte di quanto sopra, il prospettato riproporzionamento appare pertanto una misura, da un lato, coerente con il meccanismo previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 92/08 che consente flessibilità rispetto alle specifiche esigenze che caratterizzano i nuovi terminali; dall'altro lato, necessitata in ragione del quadro degli elementi conoscitivi messi a disposizione dalla medesima OLT; conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto da OLT, il predetto riproporzionamento, oltre a essere pienamente coerente con un principio di minimizzazione degli oneri, non appare discriminatorio nei confronti di OLT, ma anzi è adeguato rispetto alle sue concrete modalità di erogazione del servizio (oltre a garantirle l'equilibrio economico-finanziario);
 - quanto, infine, all'esigenza di certezza tariffaria, tale principio trova un limite nella finalità di garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi cui l'Autorità deve orientare la sua azione; pertanto, appare non accoglibile la pretesa di OLT che l'Autorità, al fine di assicurare comunque stabilità tariffaria, approvi la proposta della società di riconoscimento dei costi operativi, la quale proposta è stata verificata come mediamente sovrastimata rispetto ai costi effettivi;
- iii. con riferimento alla scelta di esternalizzare la gestione operativa del terminale (precedente lettera c), si ritiene che le *operation fee* possano essere ammesse al riconoscimento tariffario in considerazione delle peculiarità nell'ambito delle quali il terminale *offshore* di Livorno si trova ad operare, rispetto alle quali è necessario disporre di personale altamente specializzato e di competenze

- tecniche e gestionali peculiari che la società OLT, in qualità di società di progetto, non è in grado di assicurare a costi ragionevoli;
- iv. con riferimento ai costi relativi alla polizza “Hull&Machinery” (precedente lettera d):
- in via preliminare, si rileva che il profilo in esame, contestato da OLT, non costituisce oggetto dell’approfondimento istruttorio, ed è quindi stato già deciso con la deliberazione 575/2013/R/GAS;
 - tuttavia, la società OLT non fornisce nuovi elementi che costituiscano presupposto per modificare tale decisione, riconoscendo in tariffa i costi in esame; infatti, in disparte il fatto che l’inserimento della polizza nell’ambito del Rapporto Definitivo di Sicurezza, approvato in data 12 dicembre 2012, costituisce l’esito di una libera scelta imprenditoriale della società OLT (al fine di dare seguito a una esigenza rappresentata dal Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Regionale della Regione Toscana), e non l’adempimento a una disposizione normativa, in ogni caso, la polizza è finalizzata a coprire danni relativi a impianti di proprietà della società e non di terzi, legati principalmente al rischio associato allo svolgimento dell’attività, rischio già remunerato attraverso la corretta determinazione del parametro \square ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito;
- v. con riferimento al riproporzionamento della tariffa relativa all’anno 2014 sulla base dei costi sostenuti a consuntivo (precedente lettera e), a esso convergono interamente le considerazioni più diffusamente riportate alla precedente lettera ii., cui si rinvia, anche con riferimento alle osservazioni di OLT sull’esigenza di certezza tariffaria; si evidenzia peraltro che tale riproporzionamento, operato sulla base dei dati di costo già sostenuti come comunicati dalla società, consente di tener conto delle esigenze di certezza tariffaria manifestate da OLT;
- vi. con riferimento alla rivalutazione delle immobilizzazioni in corso (precedente lettera f):
- in via preliminare, si rileva che il profilo in esame, contestato da OLT, non costituisce oggetto dell’approfondimento istruttorio, ed è quindi stato già deciso con la deliberazione 604/2013/R/GAS;
 - peraltro, la società non ha fornito nuovi elementi per modificare tale decisione, riconoscendo in tariffa i costi in esame; al riguardo, infatti, per quanto concerne le modalità di applicazione del comma 3.5 della *RTRG*, in coerenza con i criteri generali di regolazione tariffaria applicati dall’Autorità, ivi inclusi quelli applicati al servizio di rigassificazione, la rivalutazione del costo storico tramite deflatore viene applicata sulla base della data di entrata in esercizio dei cespiti e, per sua natura, non può essere applicata alle immobilizzazioni in corso, che sono costituite da incrementi patrimoniali non entrati in esercizio;
 - inoltre, poiché dai dati di bilancio lo *stock* di immobilizzazioni in corso è calcolato al 31 dicembre dell’anno di riferimento *t*, ai fini delle determinazioni tariffarie tale *stock* è assimilato ad un investimento entrato in

esercizio nel medesimo anno t e rivalutato di conseguenza; per tale ragione, non trova fondamento l'osservazione della società sul presunto diverso trattamento delle immobilizzazioni in corso dalle immobilizzazioni già entrate in esercizio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- disporre la chiusura dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS;
- fino ad una eventuale diversa determinazione da parte di altra autorità competente, determinare corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti tali servizi;
- determinare d'ufficio, in via definitiva, la tariffa per il servizio di rigassificazione per la società OLT, relativa al periodo transitori 2012-2013, disponendo, in particolare, di:
 - a) escludere, per i motivi richiamati alla lettera i., i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio dall'ambito della tariffa di rigassificazione, e determinare uno specifico corrispettivo tariffario ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione ARG/gas 92/08;
 - b) riproporzionare, per i motivi chiariti alla lettera ii., i costi operativi in funzione dei costi sostenuti a consuntivo nel periodo di operatività del terminale nel periodo transitorio 2012-2013, sulla base dei dati disponibili come comunicati dalla società OLT;
 - c) alla luce dei nuovi elementi prodotti dalla società OLT, come indicato alla precedente lettera iii., includere nel riconoscimento tariffario le *operation fee* dei contratti relativi alla gestione operativa del terminale e ai relativi servizi accessori;
 - d) non rivedere la decisione, adottata con la deliberazione 575/2013/R/GAS, di escludere dal riconoscimento tariffario i costi relativi alla polizza "*Hull&Machinery*";
- determinare d'ufficio, in via definitiva, la tariffa per il servizio di rigassificazione per la società OLT, relativa all'anno 2014, tenendo conto degli esiti del supplemento d'istruttoria avviato con deliberazione 575/2013/R/GAS, sopra richiamati, nonché disponendo di:
 - a) escludere, per i motivi esposti alla precedente lettera i., i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio dall'ambito della tariffa di rigassificazione, determinando uno specifico corrispettivo tariffario ai sensi dell'articolo 8 della *RTRG*;
 - b) riproporzionare, per i motivi esposti alle precedenti lettere ii. e v., i costi operativi in funzione dei costi sostenuti a consuntivo nel periodo di operatività del terminale nell'anno 2014, sulla base dei dati disponibili come comunicati dalla società OLT;

- c) non rivedere la decisione, adottata con la deliberazione 604/2013/R/GAS, in merito all'applicazione del criterio di rivalutazione delle immobilizzazioni in corso;
- tener conto, ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT relativa all'anno 2015, degli esiti dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS di cui al presente provvedimento

DELIBERA

1. di chiudere i supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, nei termini precisati nei punti seguenti;
2. di determinare, in via definitiva, la tariffa per il servizio di rigassificazione, ivi compreso il corrispettivo transitorio di misura CM^R , della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., relativamente al periodo transitorio 2012-2013, come riportata in Tabella 1 e 2 allegata al presente provvedimento;
3. di determinare, in via definitiva, il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio offerti presso il terminale gestito dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, in misura pari a 89.320,86 euro/approdo;
4. di determinare, in via definitiva, la tariffa per il servizio di rigassificazione, ivi compreso il corrispettivo transitorio di misura CM^R , della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., relativamente all'anno 2014, come riportata in Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
5. di determinare, in via definitiva, il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio offerti presso il terminale gestito dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., per l'anno 2014 in misura pari a 61.789,15 euro/approdo;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti e al Ministro dello Sviluppo Economico;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni